

La ricevuta bancaria: contabilizzazione, valutazione e classificazione

di **Tiziano Sesana** Cultore di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Università Cattolica - Dottore Commercialista in Milano

La natura giuridica della ricevuta bancaria e delle operazioni ad essa connesse deve essere tenuta in debito conto ai fini della loro contabilizzazione. In caso contrario si giungerebbe alla redazione di un bilancio di esercizio non «chiaro, veritiero e corretto».

La ricevuta bancaria trae le sue origini dalla necessità di rendere più snello (1) e meno oneroso (2) il procedimento di incasso dei crediti commerciali; la ricevuta bancaria, infatti, è divenuta uno strumento di incasso alternativo alla cambiale tratta. Tuttavia, non sempre si tiene in debito conto che la natura giuridica della ricevuta bancaria presenta, rispetto alla cambiale tratta, differenze sostanziali, sul piano giuridico, sia in relazione agli effetti della sua emissione e/o di un eventuale suo mancato pagamento sia in relazione alla sua cedibilità/negoziabilità e che dette differenze hanno poi una rilevanza diretta ai fini della contabilizzazione, valutazione e classificazione in sede di redazione del bilancio di esercizio delle operazioni aventi ad oggetto la ricevuta bancaria stessa.

Premesse di natura giuridica

La ricevuta bancaria è un documento mediante il quale un soggetto attesta ad un altro soggetto l'avvenuta riscossione di una somma di denaro, da quest'ultimo dovuta al primo, tramite una banca (3).

Essa presenta una serie di indicazioni che permettono di individuare sia il rapporto sottostante, e quindi l'operazione da cui origina il credito (sono, infatti, presenti gli estremi dei due soggetti interessati, il numero della fattura emessa in relazione ad una specifica operazione di vendita ovvero di prestazione di servizi intervenuta tra detti soggetti ed il *quantum* dovuto), che le modalità e la scadenza dell'adempimento. Le indicazioni presenti nella ricevuta bancaria non fanno però della stessa un titolo di credito in quanto in essa mancano i caratteri essenziali della letteralità, dell'autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo e della destinazione alla circolazione (4). In altri termini, essa non può considerarsi titolo di credito in quanto:

a. nella stessa è identificabile il rapporto sottostante la sua emissione (manca pertanto del requisito dell'astrattezza);

b. il debitore può opporre alla banca incaricata del-

Note:

(1) Oltre che nella «cultura aziendale», anche in giurisprudenza è costante il pensiero circa il fatto che «*le cosiddette ricevute bancarie ... hanno il semplice scopo di facilitare la riscossione ... del credito*» (v. Cassazione Civile, Sez. II, 3 luglio 1980, n. 4260; Cassazione Civile, Sez. II, 24 gennaio 1995).

(2) La ricevuta bancaria a partire dal 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art. 13, nota 3 ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, non è soggetta all'imposta di bollo in quanto sostituita dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari sui quali le operazioni di incasso vengono poste in essere. In precedenza, comunque, scontava un'imposta di bollo inferiore a quella gravante sulle cambiali in quanto misurata in proporzione allo scaglione di importo della stessa (ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 642/72) e non in percentuale (ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 642/72).

(3) «*Il vocabolo «ricevuta», mutuato dal linguaggio aziendalistico, si riferisce, per l'appunto, al tenore letterale della dichiarazione, che si sostanzia nell'attestazione, rilasciata dal creditore al debitore, di aver ricevuto una determinata quantità di specie monetarie, mentre l'aggettivo «bancaria» sta ad indicare che la prestazione è stata eseguita a mani di un'azienda di credito, incaricata di procedere alla riscossione.*» (G. Cavalli, «Ricevuta bancaria», in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, Vol. XII, UTET, 1996, pag. 493)

Tuttavia, a ben vedere, in relazione al fattore tempo, il termine «ricevuta» appare improprio in quanto con il documento in questione viene attestata «oggi» (al momento dell'emissione della ricevuta bancaria) la riscossione di un importo che verrà invece effettivamente riscosso in un momento successivo, usualmente diverse decine di giorni dopo; ciò a meno che non si consideri tale (cioè «ricevuta» in senso stretto) sino al momento in cui non viene consegnata al debitore e quindi successivamente alla riscossione del *quantum* da questi dovuto.

(4) In giurisprudenza vedasi: Tribunale di Taranto, 31 maggio 1988; Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 1996, n. 4614; Tribunale di Napoli, 7 agosto 1997; Cassazione Civile, Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2484; Cassazione Civile, Sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1038; Cassazione Civile, Sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1041.

l'incasso qualsiasi eccezione inerente anche (5) il rapporto sottostante (6) (manca pertanto del requisito della letteralità e dell'autonomia);

c. il possesso della ricevuta bancaria non attribuisce la titolarità del credito e quindi la sua pretesa (7) (manca pertanto del requisito della incorporazione del diritto nel titolo e della destinazione alla circolazione).

Da quanto sopra consegue che la ricevuta bancaria presentata presso un istituto di credito per l'incasso non attribuisce alla stessa alcun titolo per pretendere la riscossione (8) e ciò ancorché quest'ultima abbia anticipato/scontato il *quantum* iscritto sulla ricevuta stessa.

Prima di addentarci nella questione inerente lo «sconto», o meglio l'anticipazione, del *quantum* iscritto sulla ricevuta bancaria, preme illustrare l'iter procedurale connesso all'incasso di detto documento.

Incasso delle Ri.Ba.

Nella prassi ordinaria la banca ritira la ricevuta, ovvero, il correntista la presenta presso un istituto di credito affinché questa provveda ad incassare la stessa alla scadenza nell'interesse dello stesso cliente correntista.

La banca, poi, provvederà a comunicare al debitore (iscritto sul documento ritirato/presentato) quando, come e dove potrà provvedere al pagamento della somma dovuta. Incassato l'importo della ricevuta bancaria e consegnata quest'ultima al debitore a comprova dell'avvenuto pagamento, la banca renderà disponibile, mediante accredito sul conto corrente ordinario, al cliente il *quantum* in questione dedotte le spese e gli oneri accessori. Nel caso in cui, invece, il debitore, giunta la scadenza, non provvedesse al pagamento, l'istituto di credito si limiterà a comunicare il mancato incasso al cliente correntista e sarà poi questi ad agire di conseguenza, non essendo dovuta da parte della banca alcuna attività recuperatoria (9).

Quanto sopra, tuttavia, non illustra in modo esaustivo la questione dell'incasso delle ricevute bancarie in quanto non sempre, e a dire il vero solo marginalmente, le stesse vengono accreditate «al dopo incasso».

Nella maggior parte dei casi il cliente correntista intrattiene con la banca rapporti di credito/debito tali per cui una volta presentate le ricevute affinché l'istituto di credito provveda ad incassarle, la banca stessa rende immediatamente disponibile la somma oggetto del «futuro» incasso. In pratica, l'istituto di credito, a fronte della presentazione della ricevuta bancaria, concede l'immediata disponibilità del suo valore nominale non già procedendo all'accredito diretto in conto corrente, bensì attraverso un conto transitorio e fruttifero (normalmente denominato «conto anticipi su effetti salvo buon fine») dotato di un proprio «castelletto» (cioè di un certo affidamento bancario); tale conto viene quindi accreditato e contestualmente addebitato in misura pari al valore nominale dalla ricevuta bancaria così da rendere disponi-

bile (proprio attraverso l'addebitamento) la medesima somma sul conto corrente ordinario, il tutto con valute adeguate e differenti in relazione alle due operazioni di accredito ed addebitamento. In relazione all'accredito sul conto anticipi, la valuta sarà necessariamente successiva alla scadenza della ricevuta bancaria, usualmente almeno di dieci giorni, mentre in relazione all'addebito sul conto anticipi, e quindi, in contropartita, all'accredito su quello ordinario, la valuta corrisponderà al giorno in cui avviene detto trasferimento/«giroconto» con cui si rende disponibile la somma corrispondente al valore nominale della ricevuta bancaria (usualmente corrispondente alla data di presentazione della stessa). Conseguentemente, il conto anticipi presenterà costantemente un scoperto per valuta sul quale matureranno interessi passivi (a debito del cliente) che verranno

Note:

(5) In quanto manca il requisito dell'astrattezza di cui al punto precedente.

(6) Il debitore, infatti, può opporre alla banca incaricata dal cliente correntista di incassare la ricevuta bancaria la risoluzione del sottostante contratto (in tal senso, una per tutte, Cassazione Civile, Sez. III, 6 aprile 1998, n. 2484); ciò non accadrebbe se fosse un titolo di credito. Il debitore sarebbe infatti tenuto a pagare comunque e solo successivamente, se le sue ragioni risultassero fondate, potrebbe agire per ottenere la restituzione dell'indebito pagamento.

(7) La titolarità del credito spetta sempre e comunque a colui che ha emesso la ricevuta bancaria; pertanto, il possesso di quest'ultima in capo ad altro soggetto, a qualsiasi titolo sia avvenuto il passaggio da colui che l'ha emessa, non attribuisce alcun diritto di credito e quindi di agire per riscuotere, nei diversi modi previsti dalle norme di legge, la somma iscritta sulla stessa ricevuta bancaria.

(8) In merito alla natura del rapporto sottostante l'operazione di incasso che si instaura tra cliente e banca, si osserva che questo è ormai riconducibile, per costante giurisprudenza (a titolo esemplificativo: Tribunale di Taranto, 31 maggio 1988; Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 1996, n. 4614; Cassazione Civile, Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2484;), alla fattispecie del mandato ex artt. 1703 e 1856 del Codice civile. In proposito, G. Cavalli («Ricevuta bancaria», in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, Vol. XII, UTET, 1996, pag. 495) sostiene che «gli ostacoli prospettati all'inquadramento nell'ambito del mandato sembrano infatti superabili ove l'attività svolta dalla banca, anziché essere concepita come un momento isolato conseguente ad incarichi conferiti di volta in volta attraverso l'emissione delle singole ricevute, venga riguardata all'interno di uno stabile servizio di gestione del portafoglio clienti, a sua volta inserito in quel più vasto e generale rapporto che è il conto corrente di corrispondenza. Questo collegamento deriva non soltanto da alcuni dati testuali desumibili dalla disciplina uniforme, ma anche dalla considerazione che il conto corrente di corrispondenza si sostanzia, secondo la tesi di gran lunga prevalente, proprio nello svolgimento di un servizio di cassa che viene tradizionalmente ricondotto alla matrice del mandato, e nel cui ambito la riscossione dei crediti rappresenta una componente fondamentale, insieme all'esecuzione di pagamenti».

(9) Attività questa che, alla luce di quanto suddetto in merito al fatto che il possesso della ricevuta bancaria non attribuisce la titolarità del diritto di credito, dovrebbe essere oggetto di ulteriore e diverso mandato: la banca dovrebbe cioè essere incaricata di porre in essere ogni operazione necessaria affinché venga incassato il credito insoluto e quindi non più di attendere il pagamento da parte del debitore (ancorché nei modi e nei tempi a quest'ultimo comunicati dalla banca stessa).

liquidati trimestralmente ed addebitati sul conto corrente ordinario.

Da quanto sopra si evince che l'operazione di incasso della ricevuta bancaria, nel momento in cui avviene mediante accredito salvo buon fine e non mediante accredito successivo all'avvenuto incasso, è espressione di un'operazione di anticipazione e quindi di un contratto di concessione di una linea di credito, il cui limite è il castelletto e il cui corrispettivo è rappresentato dagli interessi che maturano in regione dello sfasamento di valuta (10).

Illustrata, seppur sinteticamente, la questione concernente l'iter procedurale connesso all'incasso della ricevuta bancaria e stabilito che la stessa non è espressione di un'operazione di sconto in virtù del fatto che essa non è un titolo di credito e come tale non può dar luogo alla cessione del diritto sottostante (da cui consegue che l'unica via cui può adire la banca in caso di mancato incasso della ricevuta bancaria che è stata oggetto di un'operazione di anticipo salvo buon fine è quella di rivalersi nei confronti del cliente correntista e non nei confronti del debitore iscritto sul documento stesso) (11) andiamo di seguito ad illustrare il trattamento contabile, valutativo e classificatorio ai fini della redazione del bilancio di esercizio riconducibile alla emissione della ricevuta bancaria, alla sua presentazione in banca (sia al dopo incasso che salvo buon fine) ed al suo incasso.

Contabilizzazione della ricevuta bancaria

La ricevuta bancaria, a prescindere dalla modalità di incasso, al momento della sua emissione dà sempre luogo alla seguente rilevazione in partita doppia:

_____	data	_____
Crediti v/clienti per ricevute bancarie	a	Crediti v/clienti
emissione ricevuta bancaria con scadenza in data ... a fronte della fattura n. ... del ...		

Il conto «crediti v/clienti», i cui sottoconti saranno accesi ai singoli clienti (12), rinvia dalla rilevazione in partita doppia dell'insorgenza di un credito a seguito della cessione di beni ovvero dell'effettuazione di una prestazione di servizi (la ricevuta bancaria, come suddetto, è strettamente connessa ad operazioni commerciali riconducibili all'attività caratteristica).

Il conto «crediti v/clienti per ricevute bancarie», anch'esso avente tanti sottoconti accesi ai singoli clienti, viene qui addebitato (presenta cioè una variazione numeraria attiva) in modo tale da aver sempre evidenza contabile (non nelle partite di memoria e quindi non tra le cosiddette partite «fuori bilancio») della posizione creditoria e dell'andamento degli incassi delle ricevute bancarie emesse. Il conto in questione ha la medesima natura di quello denominato «crediti v/clienti», in quanto riconducibile a un credito di funzionamento sorto a misurazione di un ri-

cavo: il conto in questione è cioè sempre un conto numerario assimilato attivo (13).

Una volta contabilizzata l'emissione della ricevuta bancaria, a seconda della decisione che verrà presa in relazione alla modalità di incasso/accredito del valore nominale della stessa, si concretano due differenti situazioni da cui conseguono necessariamente differenti scritturazioni in partita doppia. In proposito si precisa che in relazione ad entrambe le situazioni di incasso, l'invio della ricevuta alla banca non dà luogo ad alcuna rilevazione contabile in quanto la variazione numeraria passiva nel conto «crediti v/clienti per ricevute bancarie» si ha solo nel momento in cui si avrà notizia dalla banca dell'avvenuto pagamento e quindi del conseguente accredito sul conto corrente ordinario (14).

Note:

(10) In tal senso è costante la giurisprudenza: Cassazione Civile, Sez. I, 6 agosto 1994, n. 7313; Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 1996, n. 4614; Tribunale di Napoli, 7 agosto 1997; Cassazione Civile, Sez. III, 6 marzo 1998, n. 2484; Cassazione Civile, Sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1038; Cassazione Civile, Sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1041. In dottrina si veda, tra gli altri, G. Ceriani, A. Broglia Giuggi, *Supporti logico-didattici per le rilevazioni contabili sistematiche*, Cedam, 1990, pagg. 33, 34 e 65 e segg., G. Cavalli, «Ricevuta bancaria», in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, Vol. XII, UTET, 1996, pag. 493 e segg. e R. Teti, P. Marano, *I contratti bancari. Apertura di credito Anticipazione - Sconto*, Giuffrè, 1999, pag. 688 e segg.

(11) In tal senso Tribunale di Napoli, 7 agosto 1997. In relazione a ciò, di particolare evidenza è la questione dell'instaurazione di una procedura concorsuale in pendenza di operazioni di anticipo salvo buon fine di ricevute bancarie, in quanto in detta fattispecie la banca che ha anticipato il valore nominale, salvo specifico patto contrario, vede ricondurre lo stesso, in forza della *par condicio creditorum*, ad una normale operazione di anticipazione/concessione di scoperto di conto corrente sia nel caso di mancato incasso delle ricevute (le ricevute bancarie non pagate le deve restituire al cliente correntista in quanto non ha titolo, come detto, per pretendere alcun pagamento da parte del debitore insolvente) che nel caso di incasso di queste (l'importo incassato dalla banca, in quanto, come detto, la titolarità del credito resta in capo a colui che ha emesso le ricevute bancarie, e quindi, nel caso qui ipotizzato, al fallito, viene a far parte dell'attivo fallimentare e pertanto deve essere restituito dalla banca che lo ha trattenuto a fronte dell'anticipazione salvo buon fine sulle ricevute effettuata in precedenza). In tal senso vedasi, in dottrina, L. Quagliotti, «La revocatoria fallimentare del giroconto», in *Giurisprudenza Commerciale*, 1999, pag. 75/l e, in giurisprudenza, Cassazione Civile, Sez. I, 23 luglio 1994, n. 6870; Cassazione Civile, Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7194; Cassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 1998, n. 2539.

(12) Ciò per avere sempre un'immediata evidenza della posizione creditoria vantata nei confronti di ogni singolo debitore.

(13) In tal senso anche G. Prina, *Le rilevazioni sistematiche di conto e il bilancio d'esercizio da esse derivato*, Mursia, 1980, pagg. 46 e 47; AA.VV., *Memento pratico - Contabile 2001*, Ipsa, 2000, pag. 208; G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2000, pagg. 151 e 152.

(14) In particolare, in relazione alla fattispecie della modalità di incasso «salvo buon fine» non si ritiene possibile, come invece succede frequentemente nella prassi in relazione alla presentazione degli effetti allo sconto, l'utilizzo di un conto intermedio che evidenzia la situazione stessa; ciò in quanto, come suddetto, le ricevute bancarie, a differenza degli effetti/cambiali, non sono titoli di credito e quindi non sono ammessi allo sconto.

Accredito «al dopo incasso»

Nel caso di specie l'importo iscritto sulla ricevuta verrà accreditato (sul conto corrente ordinario ed al netto delle relative commissioni) dalla banca successivamente all'avvenuto incasso della stessa.

Nel momento in cui si ha notizia (15) dell'avvenuto accredito sul conto corrente si effettuerà la seguente rilevazione contabile in partita doppia:

	data	
Diversi	a	Crediti v/clienti per ricevute bancarie
Banca c/c		
Spese per commiss. banc.		
incasso della ricevuta bancaria con scadenza ... emessa a fronte della fattura n. ... del ...		

Il conto «Crediti v/clienti per ricevute bancarie» viene qui accreditato (presenta cioè una variazione numeraria passiva) a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del debitore di quanto dovuto ed il saldo del conto dà evidenza di quanto ancora è dovuto dallo stesso. Correlativamente viene addebitato, al netto delle spese di incasso, il conto «Banca c/c» dando così evidenza dell'incremento delle disponibilità sul conto corrente ordinario.

Accredito «salvo buon fine»

Nel caso di specie l'importo iscritto sulla ricevuta verrà accreditato (sul «conto anticipi effetti salvo buon fine») dalla banca al momento del trasferimento alla stessa della ricevuta e con valuta posteriore alla data di scadenza. Contestualmente, lo stesso conto verrà addebitato al fine di rendere disponibile la medesima somma su conto corrente ordinario e con valuta corrispondente alla data di accredito (usualmente alla data di presentazione della ricevuta bancaria alla banca). La banca provvederà, inoltre, ad addebitare sul conto corrente ordinario, con valuta corrispondente a quella dell'accredito sullo stesso conto del valore nominale della ricevuta bancaria e delle commissioni di incasso.

La differente valuta attribuita dalla banca alle due operazioni transitate sul «conto anticipi effetti salvo buon fine», rispettivamente di accredito e di addebito del valore nominale della ricevuta bancaria presentata, darà luogo all'addebito sul conto corrente ordinario di interessi passivi, espressione questi del costo

dell'anticipazione di denaro che la banca ha concesso a fronte del successivo incasso della ricevuta bancaria presentata.

La rilevazione contabile di detta operazione dovrà quindi dare evidenza dell'anticipazione in conto corrente concessa dalla banca.

La scrittura in partita doppia da effettuarsi nel momento in cui si viene a conoscenza dell'anticipazione resa disponibile dalla banca sul conto corrente ordinario sarà quindi la seguente:

	data	
Diversi	a	Banca c/ricevute bancarie
Banca c/c		
Spese per commiss. banc.		
anticipazione salvo buon fine della ricevuta bancaria con scadenza ... emessa a fronte della fattura n. ... del ...		

e quella da effettuarsi nel momento in cui si viene a conoscenza (16) dell'avvenuto incasso da parte della banca dell'importo iscritto sulla ricevuta bancaria oggetto in precedenza di anticipazione sarà la seguente:

	data	
Banca c/ricevute bancarie	a	Crediti v/clienti per ricevute bancarie
incasso della ricevuta bancaria con scadenza ... emessa a fronte della fattura n. ... del ...		

Il conto «Banca c/ricevute bancarie», che viene accreditato al momento dell'anticipazione del valore nominale della ricevuta bancaria e poi addebitato al momento dell'avvenuto pagamento della stessa da parte del debitore, nel momento in cui presenti un saldo darà evidenza del debito in essere nei confronti della banca per anticipazioni salvo buon fine su ricevute bancarie non ancora maturate (non ancora cioè giunte alla scadenza o comunque non ancora incassate da parte della banca).

Valutazione e classificazione della ricevuta bancaria

La ricevuta bancaria, a prescindere dal fatto che venga presentata in banca affinché il suo valore nominale venga accreditato secondo la clausola «al dopo incasso» ovvero quella «salvo buon fine», in sede di

Note:

(15) Nel caso in cui la notizia dell'avvenuto incasso pervenisse nell'esercizio successivo a quello in cui lo stesso sarebbe stato disponibile, alla luce di quanto previsto dal Principio contabile n. 14 del novembre 1994, di ciò deve invece tenersi conto ai fini della determinazione del saldo del conto corrente bancario nell'esercizio precedente.

(16) V. nota n. 15.

Nella prassi contabile, in caso di presentazione delle Ri.Ba. all'incasso «salvo buon fine», spesso non viene rilevato il debito nei confronti della banca per l'anticipazione ricevuta, venendo invece estinto il credito verso il cliente, con la conseguenza di redigere un bilancio non corrispondente a chiarezza, veridicità e correttezza.

redazione del bilancio di esercizio deve essere valutata come qualsiasi altro credito in quanto la stessa, come suddetto, è espressione solo di una modalità di incasso del credito sottostante. Pertanto, essa, o meglio il credito sottostante, verrà valutato, ex art. 2426, comma 1, n. 8, Codice civile, secondo il valore presumibile di realizzo ed a tale valore iscritto in bilancio.

Nel caso in cui, poi, la ricevuta bancaria sia stata oggetto di anticipazione salvo buon fine, si dovrà anche procedere alla valutazione del debito in essere nei confronti della banca a fronte di detta anticipazione. Il debito in questione, così come qualsiasi altro debito, dovrà essere valutato in relazione alla sua esigibilità (usualmente (17) corrispondente al suo valore nominale) ed il valore così determinato dovrà essere iscritto in bilancio.

In relazione alla classificazione nel bilancio di esercizio dei conti accessi a seguito della rilevazione contabile delle operazioni sopra descritte inerenti l'emissione e l'incasso delle ricevute bancarie si osserva quanto segue:

- a. il conto «clienti c/ricevute bancarie» deve essere classificato in bilancio alla voce «C II 1) Crediti verso clienti»;
- b. il conto «Banca c/c» deve essere classificato in bilancio, a seconda che il saldo del conto corrente a fine esercizio sia attivo o passivo, rispettivamente alla voce «C IV 1) Depositi bancari e postali» ovvero alla voce «D 3) Debiti verso banche»;
- c. il conto «Banca c/ricevute bancarie» (18) deve essere classificato in bilancio alla voce «D 3) Debiti verso banche».

Conclusioni

La questione della contabilizzazione, valutazione e classificazione delle ricevute bancarie, alla luce di quanto sopra, apparirebbe non presentare particolari problemi in quanto, sostanzialmente, le stesse rappresentano dei crediti verso clienti e, nel caso di incasso «salvo buon fine», danno luogo, a fronte di una disponibilità su conto corrente di un importo corrispondente al valore nominale della stessa, all'insorgenza di un debito per pari importo verso la banca cui sono state presentate e che provvederà al loro incasso alla scadenza. Tuttavia, nella prassi contabile (19), accade spesso che, nel caso in cui la ricevuta bancaria venga presentata all'incasso «salvo buon fine», non venga rilevato il debito nei confronti della banca a fronte dell'anticipazione da questa concessa, ma venga invece estinto il credito vantato nei confronti del cliente e rappresentato dalla stessa ricevuta bancaria. In altre parole, accade molto frequentemente che quando si presenta la ricevuta bancaria alla banca e questa accredita salvo buon fine il suo valore nominale sul conto corrente ordinario si consideri sostanzialmente incassato il credito, dimenticando che la presenta-

zione della ricevuta bancaria alla banca per l'incasso non ha i medesimi effetti di una cessione di titoli di credito in quanto la stessa, come suesposto, non è qualificabile tra questi. Da ciò consegue che non viene rilevato il debito in essere nei confronti della banca per l'anticipazione concessa a fronte di una ricevuta bancaria presentata all'incasso ed il cui rischio grava ancora su colui che l'ha emessa (20).

Nel susseguirsi delle operazioni che intervengono nel corso dell'esercizio con i clienti e con la banca, la questione non appare di immediata rilevanza, ma esaminandola in sede di redazione del bilancio di esercizio, e quindi in sede di valutazione delle operazioni e dei connessi rischi in essere alla fine dell'esercizio, la questione assume una certa rilevanza.

Note:

(17) Fatta eccezione per quei debiti a medio e lungo termine relativi all'acquisizione di beni e servizi che sono soggetti ad attualizzazione al fine di scorporare la componente di interessi passivi in essi contenuta (in proposito si veda il Principio contabile n. 19 del settembre 1996, pag. 49 e segg., edizione Giuffrè). In tale fattispecie non rientra la questione qui oggetto di trattazione in quanto a fronte dell'operazione di anticipazione salvo buon fine del valore nominale della ricevuta bancaria maturano specifici interessi passivi liquidati trimestralmente dalla banca.

(18) Per completezza si osserva che il conto in questione non può che presentare un saldo a debito nei confronti della banca in quanto è priva di logica l'ipotesi che ne presenti uno a credito in quanto vorrebbe dire che sono state incassate più ricevute bancarie di quante ne siano state presentate alla banca per l'incasso. Se ciò fosse, sarebbe auspicabile una verifica del susseguirsi delle operazioni di presentazione e incasso delle ricevute bancarie al fine di porre rimedio ad eventuali errori di contabilizzazione ovvero duplicazioni di registrazione delle operazioni da parte della banca in sede di accredito delle ricevute da questa incassate.

(19) In tal senso anche G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2000, pag. 152 e I. Facchinetti, D. Montani, *Gli errori nelle scritture contabili. Prevenzione, individuazione e correzione. Trattamento civilistico e fiscale*, Il Sole 24 Ore, 1999, pag. 216.

(20) In proposito preme riportare il richiamo ad altro giudizio contenuto nella Sentenza del Tribunale di Milano del 20 gennaio 1994 (ove peraltro i legali delle parti in causa, gli Avv.ti Negri, Clementi, Ottolenghi, Agliati, Colombo, Pedersoli e Carnevali, rappresentavano la massima dottrina): «*gli amministratori della ..., e insieme a loro il collegio sindacale, erano stati inoltre giudicati responsabili della grave irregolarità verificatasi nella tenuta delle scritture e dei documenti contabili (con ripercussione sui bilanci) per la omessa contabilizzazione dei debiti verso le banche per i finanziamenti anticipati su presentazione di ricevute bancarie*» (in *Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 1995, pag. 238).

Ancora, in E. Musco, *Diritto penale societario*, Giuffrè, 1999, pag. 115, viene richiamato quanto segue: «*il tipico occultamento in bilancio si attua mediante raggruppamenti di voci che la legge vuole distinte o mediante compensazioni di poste attive e passive: espedienti che, senza falsare i saldi globali, impoveriscono il contenuto informativo del bilancio e consentono di nascondere dati significativi, per es. sulla situazione di liquidità aziendale o sui rapporti infragruppo*».

Ipotizziamo che alla fine dell'esercizio si concretino le seguenti situazioni:

- a. sono state presentate delle ricevute bancarie all'incasso «salvo buon fine» aventi scadenza nell'esercizio ovvero in quello successivo;
- b. la banca ha concesso un'anticipazione («salvo buon fine») in conto corrente di un ammontare corrispondente alla sommatoria dei valori nominali delle ricevute bancarie presentate all'incasso;
- c. la somma incassata dalla banca alla scadenza delle ricevute bancarie, per il fatto che tra detta data e quella dell'effettivo incasso trascorrono diversi giorni, si rende disponibile in conto corrente solo nell'esercizio successivo (21).

In sede di redazione del bilancio di esercizio, alla luce di quanto sopra, non iscriveremmo nello stesso alcun debito nei confronti della banca a fronte dell'anticipazione concessa e non provvederemmo a valutare alcun rischio di perdita connesso ai crediti verso clienti rappresentati dalle ricevute bancarie presentate all'incasso «salvo buon fine», in quanto detti crediti sono stati ritenuti estinti al momento della presentazione delle ricevute bancarie. In altre parole, nel momento in cui si provvede a estinguere erroneamente (22) il credito verso clienti, rappresentato dalle ricevute bancarie, all'atto della loro presentazione all'incasso «salvo buon fine», e quindi a non iscrivere un debito nei confronti della banca a fronte dell'anticipazione concessa (23), in sede di redazione del bilancio di esercizio non si valuterà il rischio di perdita su detti crediti, che giuridicamente sono ancora in essere ed ancora da incassare; ciò necessariamente in quanto in sede di redazione del bilancio di esercizio, di detti crediti, erroneamente estinti, non se ne avrà più evidenza.

In relazione a quanto sopra, potrebbe essere eccepito che alla data di redazione del bilancio si è già a conoscenza del pagamento ovvero del mancato pagamento da parte del debitore del dovuto e che la questione, almeno per il caso in cui sia stato effettuato il pagamento, non sia poi così rilevante. Ciò, tuttavia, non è condivisibile poiché:

- a. nel caso in cui il debitore abbia adempiuto alla propria obbligazione in bilancio si avrebbe una compensazione di partite (tra il credito verso clienti ed il debito verso la banca a fronte dell'anticipazione concessa), compensazione che contravviene ad uno specifico disposto normativo (24) e conduce ad una rappresentazione non chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- b. nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto alla propria obbligazione in bilancio, oltre che ad una compensazione di partite, non si avrebbe evidenza del rischio specifico di perdita conseguente al mancato incasso del credito (25) e quindi che la situazione patrimoniale finanziaria ed economica della socie-

tà non verrebbe rappresentata in modo chiaro, veritiero e corretto (26) (27).

In conclusione, alla luce di quanto sopra, è ragionevole sostenere che se la contabilizzazione delle ricevute bancarie, e quindi la loro valutazione e classificazione in sede di redazione del bilancio di esercizio, non avviene tenendo in debito conto la natura giuridica delle operazioni poste in essere, di cui le stesse sono oggetto, il bilancio di esercizio non risulterebbe conforme al disposto normativo: il bilancio di esercizio, cioè, non sarebbe redatto con chiarezza e non rappresenterebbe in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-

Note:

(21) In proposito si richiama quanto stabilito dal Principio contabile n. 14 del novembre 1994: «non è corretto considerare come disponibilità liquide, con corrispondente riduzione dei crediti, le rimesse di numerario ricevute in cassa od in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data. Analogamente (e quindi sempre in considerazione del fatto che la valuta sia anteriore alla data di chiusura dell'esercizio), non è corretto diminuire i fondi liquidi, con corrispondente riduzione dei debiti, per rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio».

(22) Il Principio contabile n. 15 del gennaio 1996 afferma, infatti, che a seguito di detta operazione «il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso».

(23) Ancora, il Principio contabile n. 15 stabilisce che «l'importo accreditato va evidenziato come un debito verso la banca in quanto la medesima effettua un'anticipazione su tali crediti».

(24) L'art. 2423 ter, comma 6, Codice civile, stabilisce, infatti, che «sono vietati i compensi di partite».

(25) Ciò a meno che non sia stato appostato uno specifico fondo rischi in luogo del fondo rettificativo dell'attivo, espressione della perdita su crediti, proprio in virtù del fatto che il credito è stato erroneamente estinto e quindi non vi è nulla all'attivo da rettificare per perdite presunte. Tale fattispecie appare tuttavia non plausibile alla luce della mancata perizia nella rilevazione in contabilità, come sopra descritto, della presentazione all'incasso «salvo buon fine» delle ricevute bancarie: è cioè ragionevole ritenere che ad una tale erronea rilevazione contabile non possa poi seguire una corretta valutazione dell'operazione di incasso che tenga conto degli eventi post bilancio.

(26) Il Principio contabile n. 15 del gennaio 1996 stabilisce, infatti, che, poiché «l'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, ... le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifestano con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere».

(27) Per completezza si osserva che oltre alla mancata rilevazione dell'eventuale perdita su crediti, e quindi all'inosservanza dei principi della prudenza e della competenza, si avrebbe una mancata corrispondenza tra il criterio di valutazione enunciato in Nota integrativa e l'applicazione dello stesso. La ricevuta bancaria è cioè pur sempre rappresentativa di un credito e ciò sino al momento del suo incasso, a prescindere dal fatto che il suo valore nominale sia stato anticipato «salvo buon fine» dalla banca, e quindi l'enunciato criterio di valutazione di tutti i crediti al presumibile valore di realizzazione non troverebbe alcun riscontro.

nanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, in quanto si realizzerebbe una compensazione tra un credito verso clienti ed un debito verso la banca per l'anticipazione dello stesso e non si valuterebbe il rischio di perdita connesso alla possibilità che il debitore non adempia alla propria obbligazione ovvero, ancorché tale rischio venga valutato, lo stesso non darebbe luogo all'imputazione del correlato costo nell'esercizio di competenza (28).

Nota:

(28) Per un approfondimento sul tema della chiara, veritiera e corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale finanziaria

ed economica della società e delle connesse conseguenze (responsabilità civile e/o penale degli amministratori e sindaci) nel caso in cui ciò non risultasse dal bilancio di esercizio, si rinvia, tra gli altri, a: G.E. Colombo, «Il bilancio d'esercizio», in *Trattato delle società per azioni* (Diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale), Vol. 7, Tomo I, UTET, 1994, pag. 47 e segg.; G. Stassano, M. Stassano, *Il falso in bilancio. Discrezionalità valutativa e responsabilità degli amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione*, Giuffrè, 1996, pag. 46 e segg.; S. Merz, *Manuale pratico delle società*. Commentato con riferimenti al diritto civile, processuale, penale, fallimentare e tributario, Tomi I, Cedam, 1996, pag. 539 e segg.; B. Quatraro, S. D'Amora, *Il bilancio di esercizio e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assistenziali. Problematiche civili, penali e tributarie*, Tomi I, Giuffrè, 1998, pag. 1091 e segg.; R. Bricchetti, E. Cervio, *Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni*, Giuffrè, 1999, pag. 191 e segg.; E. Musco, *Diritto penale societario*, Giuffrè, 1999, pag. 55 e segg..

IN VETRINA

CD-ROM BILANCIO

Dalla contabilità al reddito d'impresa

Dottrina, normativa, giurisprudenza, prassi e principi contabili

Le aziende ed i consulenti hanno oggi a disposizione un nuovo strumento per risolvere tutti i problemi legati alla redazione del bilancio e la determinazione del reddito d'impresa.

Il Cd-Rom Bilancio affronta in modo analitico e dettagliato i temi relativi a contabilità, bilancio, determinazione del reddito, adempimenti e procedure aziendali, bilanci delle imprese operanti in particolari settori (SIM, istituti di credito, imprese di assicurazione ecc.), bilanci redatti in ipotesi di operazioni straordinarie, analisi di bilancio.

I temi trattati sono affrontati attraverso autorevoli interventi d'autore che costituiscono un utile strumento per l'approfondimento degli argomenti oggetto di analisi e per la soluzione dei problemi pratici.

La banca dati presenta inoltre un'ampia raccolta della documentazione relativa ai temi in oggetto (normativa prassi, giurisprudenza, Principi contabili, documenti di diverse autorità)

La ricerca personalizzata per argomenti, permette infine una rapida e puntuale individuazione di tutta la documentazione ed i commenti d'autore relativi a specifici argomenti.

Per ricevere una «copia in visione o per richiedere informazioni: Redazione ammin.fin@ipsoa.it, Ufficio Vendite (tel. 02.82476464, fax 02.82476403), Agente Ipsoa di zona, indirizzo Internet <http://www.ipsoa.it>